

The background of the entire page is a photograph of a large, multi-story building with a red-tiled roof and a well-manicured garden. The building has several windows and a central entrance area. The garden features a gravel path leading towards the building, flanked by green hedges and flower beds. A small fountain is visible on the right side of the garden.

PALAZZO
GROMO LOSA S.R.L.

Modello Organizzativo Dlgs. 231/2001

PARTE GENERALE

Palazzo Gromo Losa S.r.l.
Corso del Piazza 22/24
13900 Biella

Premessa

Palazzo Gromo Losa è uno dei principali poli culturali della città di Biella. Situato nel cuore del Borgo del Piazza, questo prestigioso edificio storico, dopo un accurato restauro promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, è oggi sede di iniziative artistiche, culturali ed espositive di rilievo.

Il Palazzo ospita mostre temporanee, eventi musicali, convegni e attività didattiche, configurandosi come uno spazio aperto e dinamico dedicato alla diffusione della cultura in tutte le sue forme. L'eleganza delle sale interne, unite alla bellezza del giardino all'italiana che lo circonda, ne fanno un luogo unico, capace di valorizzare non solo il patrimonio storico-artistico della città, ma anche di favorire l'incontro tra tradizione e contemporaneità.

Grazie alla sua vocazione multidisciplinare e all'impegno nella promozione delle arti e del pensiero, Palazzo Gromo Losa rappresenta un punto di riferimento per la vita culturale biellese e un centro di attrazione per visitatori e studiosi a livello nazionale e internazionale.

Il capitale è interamente posseduto dalla Fondazione Cassa di Risparmio.

In qualità di ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Fondazione bancaria) svolge l'attività di organizzazione e gestione di mostre, manifestazioni ed eventi culturali, artistici e promozionali.

L'amministrazione è in capo al Consiglio di amministrazione, che ha attribuito specifici poteri ad alcuni amministratori.

Non ha dipendenti.

Svolge le proprie attività anche avvalendosi a titolo gratuito del personale e delle attrezzature della Fondazione Cassa di Risparmio come previsto da un contratto di service.

PARTE GENERALE

INDICE

1. Il decreto legislativo n.231/2001	3
2. Adozione del modello	6
3. Struttura del modello.....	8
4. La predisposizione del sistema di controllo preventivo	8
5. L'Organismo di Vigilanza	10
5.1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza	10
5.2. Nomina e revoca	11
5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	12
5.4. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	14
5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti dei soci	15
6. Il sistema disciplinare	15
7. Segnalazione degli illeciti (Whistleblowing).....	16
8. Formazione e diffusione del modello	16
9. Il sistema delle verifiche.....	17
10. Organigramma, deleghe e funzioni – Soggetti apicali	17
11. Aggiornamenti del Modello	18
12. Allegati	18

1. Il decreto legislativo n.231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo (di seguito Decreto), dal titolo *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* (di seguito enti).

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti *in posizione apicale*)
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (considerate anch'esse soggetti *in posizione apicale*)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti (soggetti *subordinati*).

Tali reati, via via implementati da varie disposizioni, si definiscono "**Reati presupposto**".

Tale responsabilità, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, mira a coinvolgere, nella punizione dei reati, gli enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti: l'ente non risponde del reato commesso dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza organizzativa tale, da rendere possibile la commissione del reato. Il legislatore ha, cioè, delineato un sistema di responsabilità da *colpa organizzativa*, che sorge qualora il fatto criminoso possa ricondursi alla struttura.

La responsabilità prevista dal Decreto sorge anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

La Cassazione Penale (sentenza 4210/2024) ha precisato il fondamento delle sanzioni previste dal Dlgs. 231/2001 consiste in una "**colpa di organizzazione**", cioè un assetto organizzativo oggettivamente negligente nell'adozione delle misure necessarie a prevenire la commissione dei reati. Non vi è infatti responsabilità se la società risulta dotata di un efficace sistema organizzativo e il reato è da riferirsi esclusivamente alla persona fisica (Cass. 51455/2024).

I reati devono essere commessi nell'interesse e a vantaggio dell'ente. Sul tema la giurisprudenza ha chiarito che:

- Il vantaggio può consistere anche solo in un risparmio di spesa, anche quando il vantaggio è esiguo (Cass. 33976/2022 in caso di infortunio sul lavoro; conf. Cass. 27669/2025 in tema di violazione di regole ambientali)
- L'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute assume rilevanza per escludere la sussistenza del requisito oggettivo del vantaggio a condizione che la violazione si iscriva in un contesto di generale osservanza delle norme (Cass. 31665/2024 sempre in caso di infortunio sul lavoro).
- L'assenza di una quantificazione esatta di un vantaggio economicamente apprezzabile – purché certo nella sua esistenza – non è sufficiente a escludere la responsabilità dell'ente (Cass. 18410/2025)
- anche una singola trasgressione può essere sufficiente a far scattare le conseguenze previste dal D.Lgs. 231/2001, senza che sia necessario un comportamento reiterato o sistematico; cioè la responsabilità dell'ente può configurarsi anche in presenza di episodi isolati, se riconducibili a carenze organizzative o di controllo (Cass. 21034/2022).

Per quanto concerne la valutazione della responsabilità e l'idoneità del modello organizzativo, il giudice deve formulare un giudizio secondo il criterio della "prognosi postuma". Deve, cioè, collocarsi idealmente nel momento di commissione dell'illecito verificando la valenza impeditiva del cosiddetto comportamento alternativo lecito e dunque valutare se la concreta osservanza del modello organizzativo virtuoso avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verifica di illeciti della stessa specie di quello posto in essere (Cass. 21640/2023).

Le sanzioni a carico degli enti, previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie
- confisca del prezzo o del profitto del reato
- sanzioni interdittive, che possono sostanziarsi in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché revoca di quelli eventualmente già concessi
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi
- pubblicazione della sentenza, che può essere imposta qualora vengano comminate sanzioni interdittive.

Le sanzioni previste dal Decreto colpiscono il patrimonio e l'attività dell'ente.

La norma ha introdotto un articolato sistema di esimenti, per effetto del quale l'ente non può ritenersi responsabile se si è dotato di un adeguato apparato di regole interne, finalizzato a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche in posizione apicale, nonché da parte dei soggetti ad esse subordinati.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in **posizione apicale** l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli, in particolare, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddetta *mappatura delle aree a rischio*)
 - 2) prevedere specifici protocolli (*procedure*) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire
 - 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
 - 4) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello
 - 5) introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**Organismo di Vigilanza**, di seguito **OdV**). Negli enti di piccole dimensioni non è obbligatorio individuare tale organismo, in quanto la norma ammette che il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell'OdV.

Per i reati commessi da soggetti **subordinati**, l'articolo 7 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che può formulare osservazioni, sulla idoneità dei modelli proposti a

prevenire i reati. Dopo trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, da parte del Ministero, senza che questo abbia provveduto a formulare osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

2. Adozione del modello

L'Ente, nell'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ritiene di procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto, con una completa revisione di quanto già in corso.

Tale iniziativa viene assunta nella convinzione che l'adozione del modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli contemplati nel Decreto.

Parte integrante del modello è anche il codice etico di cui sopra.

In proposito si osserva che:

- il codice etico rappresenta uno strumento suscettibile, comunque, di applicazione sul piano generale, da parte dell'Ente, allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale, che l'Ente riconosce come propri e dei quali si pretende l'osservanza da parte di tutto il personale (dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo), nonché dei terzi che ricevono dall'Ente incarichi (ad esempio, i consulenti) o che hanno rapporti con l'Ente a vario titolo (ad esempio, i fornitori)
- il modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, essendo commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, possono comportare una sua responsabilità amministrativa, in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Come detto, il modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle disposizioni del Decreto, e della relativa relazione governativa di accompagnamento.

Inoltre, la predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle *aree a rischio*, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - autonomia e indipendenza,
 - professionalità,
 - continuità di azione.
- Obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. Struttura del modello

Oltre che dal citato codice etico, il presente modello è costituito da una **Parte Generale** e da singole **Parti Speciali**, predisposte per le diverse tipologie di reato, specificamente contemplate nel Decreto, per cui l'Ente ha valutato ipotesi di rischio nello svolgimento della propria attività.

Nella parte generale vengono illustrate le componenti essenziali del modello, con particolare riferimento:

- alla predisposizione e formalizzazione di un sistema di controllo, che sia in grado di contrastare efficacemente la commissione dei reati, da parte delle persone dell'Ente
- alla composizione ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza
- alla diffusione del modello nel contesto aziendale ed alla formazione del personale
- al sistema disciplinare ed alle misure da adottare, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

Le parti speciali trovano applicazione per le tipologie specifiche di reati, previste nella Parte Speciale, in relazione all'attività svolta da Ente.

La metodologia per l'analisi e la valutazione dei rischi collegati ai singoli "reati presupposto" viene descritta nell'Allegato D.

È compito del Legale Rappresentante di integrare il presente modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, aggiungendo le eventuali ulteriori parti speciali, che si dovessero rendere opportune come conseguenza del verificarsi di una, o di entrambe, le seguenti circostanze:

- inserimento, da parte di nuove normative, di ulteriori fattispecie di reati, nell'ambito di applicazione del Decreto
- svolgimento da parte dell'Ente di una nuova attività, dalla quale dovesse innovativamente conseguire il rischio di commettere uno dei reati, previsti dal Decreto.

4. La predisposizione del sistema di controllo preventivo

È compito del Legale Rappresentante o del soggetto da esso delegato individuare le aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei diversi reati previsti dal Decreto.

Mediante l'individuazione delle *aree a rischio* e la conseguente adozione delle opportune procedure (*protocolli*), nella parte speciale dedicata a ciascuna di esse, il modello si propone di predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il fine di consentire all'Ente di intervenire tempestivamente, per prevenire o contrastare la commissione dei reati nelle aree stesse.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

- il codice etico (v. sopra), che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai rischi - reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili
- l'adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l'impiego di strumenti (organigramma aziendale, procedure, reportistica, eccetera) idonei a soddisfare le esigenze di:
 - conoscibilità dei meccanismi organizzativi all'interno dell'Ente
 - formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna funzione
 - definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate
 - definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure, se necessario, per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni
- l'adozione di precise procedure, manuali ed informatiche
- l'individuazione di processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle aree a rischio.

Il sistema di controllo preventivo deve ispirarsi ai principi di:

- *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione*, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
 - alle principali fasi dell'operazione
 - alle ragioni che hanno portato al suo compimento
 - ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni
- *separazione delle funzioni*, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
 - una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla
 - la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.

5. L'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 del Dlgs.gs 231/2003 dispone che il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, debba essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

5.1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza

Autonomia e indipendenza

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche **OdV**) risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, solo ai soci.

A tal fine, si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto, tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi decisionali e di controllo.

Professionalità

L'OdV deve possedere competenze ed esperienza adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse e rapporti di parentela con i vertici aziendali

Costituisce causa di ineleggibilità, quale componente dell'OdV, e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna, con sentenza anche in primo grado, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF
- la condanna definitiva ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

La Cassazione (Sez. VI Pen. 4535/2025) sottolinea i seguenti elementi, che denoterebbero il carattere adeguato del Modello, con riferimento all'OdV:

- Mappatura completa del rischio reato;
- Documentazione comprovante lo svolgimento di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- Congruità del budget affidato all'OdV per lo svolgimento dei suoi compiti;
- Adeguatezza della composizione dell'OdV e competenza dei membri.

Da quanto sopra emerge, dunque, la centralità del ruolo dell'OdV, del quale vanno verificate in concreto le capacità operative, le disponibilità economiche e la tracciabilità delle verifiche svolte.

5.2. Nomina e revoca

L'Ente valuta in sede di nomina o anche successivamente se prevedere un organismo monocratico oppure collegiale.

L'attribuzione dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza dei soci. La durata dell'incarico viene determinata in sede di nomina.

L'incarico non può avere durata massima superiore a tre anni ed è rinnovabile.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte dei soci;
- rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, con apposita comunicazione scritta inviata al Legale Rappresentante.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'indipendenza.

Per giusta causa di revoca si intende, in via esemplificativa:

- a. una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- b. il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, i soci nominano tempestivamente il nuovo OdV.

Qualora venisse adottato un organo di natura collegiale la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico da parte dei soci;
- a seguito di rinuncia all'incarico, con comunicazione scritta;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 2.4 inviata al Legale Rappresentante o ad altro soggetto

La revoca del singolo componente l'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- a. coinvolgimento in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto previsto dal Decreto oppure in materia fiscale;
- b. coinvolgimento in un procedimento amministrativo per violazioni di norme in materia di TUF

- c. il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- d. il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata da alcuno dei membri.

In caso di nomina di un solo membro le cause di cui sopra risultano ad esso applicabili.

Le nomine dell'OdV risultano dall'Allegato F.

5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza vengono attribuite le seguenti funzioni:

Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto

L'OdV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, come definite nelle parti speciali del modello.

L'OdV raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del modello per le diverse tipologie di reati.

L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere dall'Ente, nell'ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto scritto, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.

L'OdV conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello, portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'OdV stesso.

L'OdV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni o informazioni dirette, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio.

L'OdV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, e simili.

Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto

L'OdV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti. I responsabili devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.

L'OdV verifica che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, eccetera), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre l'aggiornamenti degli elementi stessi.

Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le eventuali modifiche del modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali

L'OdV ha il compito, anche avvalendosi delle consulenze necessarie, di seguire l'evoluzione della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni della medesima, nonché di aggiornarsi in merito all'evoluzione delle pronunce giurisprudenziali, al fine di mantenere il modello aggiornato, con le prescrizioni normative e le interpretazioni vigenti.

L'OdV. individua e propone gli opportuni aggiornamenti, e le opportune modifiche del modello, ai soci.

Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali
- dispone delle risorse economiche necessarie
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo

- può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta.

5.4. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti speciali del modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del modello nelle aree di attività a rischio.

Le informazioni verranno preferibilmente inviate in forma elettronica mediante e-mail, dai singoli soggetti interessati.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima: l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'Ente garantisce la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ogni caso, l'Ente adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il segnalante possa subire, in ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per avere inoltrato la segnalazione.

Trattamento delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza effettua le necessarie indagini, per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando l'esistenza di indizi che confermino in maniera univoca l'inosservanza, da parte delle persone segnalate, delle procedure contenute nel modello organizzativo o delle regole di condotta enunciate nel codice etico.

Se accerta la commissione di violazioni, l'OdV individua i provvedimenti da adottare, nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni, e le relative misure disciplinari, previste dal

sistema disciplinare. I singoli provvedimenti verranno materialmente adottati dalle funzioni legalmente preposte.

5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti dei soci

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ai soci, in merito all'attuazione del modello ed alle risultanze della propria attività di verifica e controllo.

È inoltre previsto l'impegno, a carico dell'OdV, di:

- dare tempestiva comunicazione al Legale Rappresentante delle violazioni accertate e delle criticità rilevate

Il Legale Rappresentante ha la facoltà di convocare in qualunque momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a propria volta, può richiedere, attraverso le funzioni ed i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

6. Il sistema disciplinare

L'articolo 6 del Dlgs. 231/2001 (e l'art. 30 del Dlgs. 81/08) prevede espressamente l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle prescrizioni contenute nel modello, è quindi una condizione essenziale, per assicurare l'effettività del modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal modello sono assunte dall'Ente in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

L'insieme delle regole e procedure disciplinari è previsto in apposita parte del Modello (Sistema Sanzionatorio) che organicamente e coerentemente disciplinano le violazioni al Modello in corrispondenza con quelle relative al Codice Etico.

Le disposizioni del presente codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale, nonché dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'Ente. La violazione dei principi e dei comportamenti indicati nel codice etico compromette il rapporto fiduciario tra l'Ente e gli autori

della violazione, siano essi amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti o fornitori e potrà dare luogo a sanzioni di vario genere.

7. Segnalazione degli illeciti (Whistleblowing)

La società ha adottato un sistema di segnalazione degli illeciti, ai sensi del Dlgs. 24/2023, reso disponibile anche mediante accesso al sito della società.

Tale sistema costituisce parte integrante del presente modello (Parte Generale) con gli aggiornamenti derivanti dall'adozione del modello organizzativo.

8. Formazione e diffusione del modello

L'efficace attuazione del presente modello passa attraverso la sua adeguata conoscenza e divulgazione, sia presso il personale dell'Ente, che presso i terzi a vario titolo interessati.

Comunicazione ai soci e organi sociali

Il modello viene formalmente trasmesso al socio unico Fondazione Cassa di Risparmio che sottoscrive una dichiarazione di presa visione e adesione.

Il modello sarà approvato su delibera del Consiglio di Amministrazione previa presa visione del contenuto.

Organo di Vigilanza

In occasione della nomina, l'OdV sarà oggetto di specifiche informazioni sul contenuto del Dlgs.gs 231/2001 e della normativa e giurisprudenza collegate, sulla illustrazione delle procedure interne adottate. Successivamente, vengono tenuti incontri di aggiornamento, su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Dlgs.gs 231/2001 ed alla sua applicazione.

Comunicazione e formazione nei confronti del personale responsabile

La società non ha dipendenti.

In caso di assunzioni è previsto quanto segue:

- informativa in sede di assunzione
- formazione iniziale con specifiche indicazioni, anche mediante supporto informatico
- formazione successiva per aggiornamenti
- e-mail o comunicazioni di aggiornamento.

Altre forme di comunicazione nei confronti del personale

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile a tutto il personale con comunicazione personalizzata e diretta oppure con altre modalità equivalenti (sito web, posta elettronica, etc.).

È inoltre previsto quanto segue:

- informativa in sede di assunzione
- formazione iniziale con specifiche indicazioni, anche mediante supporto informatico
- formazione successiva per aggiornamenti
- note informative interne
- occasionali e-mail o altre comunicazioni di aggiornamento.

Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners

Ente promuove la conoscenza e l'osservanza del modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che l'Ente ha adottato sulla base del presente modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, potranno venire adottate dall'Ente.

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile ai terzi.

9. Il sistema delle verifiche

Il presente modello sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche, coordinate dall'Organismo di Vigilanza:

- verifiche sugli atti posti in essere: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, si procederà ad una verifica dei principali atti, contratti di maggiore rilevanza, conclusi dall'Ente nelle aree a rischio, nonché delle decisioni adottate
- verifiche delle procedure: periodicamente, sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente modello, con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche ed interviste a campione.

Verrà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione del Legale Rappresentante, in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

10. Organigramma, deleghe e funzioni – Soggetti apicali

In base a quanto sopra si individua la struttura societaria composta dal Consiglio di Amministrazione.

L'organigramma aziendale attuale risulta dal prospetto di cui all' Allegato A.

L'Allegato B riporta, oltre alle singole deleghe e procure.

L'Allegato C riporta invece, in relazione al disposto di cui all'art. 5 del Dlgs. 231/01 con riferimento alla struttura aziendale, l'elenco dei soggetti considerati in posizione apicale (lett. a art. 5 cit.).

11. Aggiornamenti del Modello

In relazione ai mutamenti normativi e/o della struttura (processi, nuove funzioni, nuove attività, etc.), nonché alla necessità di apportare variazioni anche formali al Modello, i soci effettueranno, anche con il supporto dell'O di V, una valutazione periodica dello stato di attuazione del Modello e della rispondenza dello stesso alle disposizioni di legge e alla situazione di fatto, proponendo le modifiche eventualmente da adottare.

L'elenco delle versioni del presente Modello viene riportato dall'Allegato E.

12. Allegati

Gli allegati al presente Modello sono i seguenti (v. sopra):


- A. Organigramma
- B. Elenco Deleghe, funzioni, mansioni
- C. Funzioni apicali
- D. Analisi dei rischi (descrizione metodologia)
- E. Elenco modifiche e aggiornamenti
- F. Nomine OdV

PALAZZO
GROMO LOSA S.R.L.

Modello Organizzativo Dlgs. 231/2001


PARTE SPECIALE

Palazzo Gromo Losa S.r.l.
Corso del Piazza 22/24
13900 Biella


	Modello Organizzativo <i>(Dlgs 231/01 e succ. modif.)</i> Parte Speciale	Rev. 0
		data

SOMMARIO


PREMESSA.....	5
A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e art. 25 del Decreto)	6
A.1. Elencazione dei reati “presupposto”	6
A.2. Attività sensibili	13
A.3. Principi di comportamento.....	14
A.4. Procedure e controlli	15
A.5. Flussi informativi	19
B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art 24- <i>bis</i> del Decreto).....	20
B.1. Elencazione dei reati “presupposto”	20
B.2. Attività sensibili.....	23
B.3. Principi di comportamento.....	24
B.4. Procedure e controlli	25
B.5. Flussi informativi.....	27
C. DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (art. 24 ter del decreto)	28
C.1. Elencazione dei reati “presupposto”	28
C.2. Attività sensibili.....	29
C.3. Principi di comportamento.....	31
C.4. Procedure e controlli	31
D. REATI SOCIETARI (art. 25 ter del Decreto)	33
D.1. Elencazione dei reati “presupposto”	33
D.2. Attività sensibili	39
D.3. Principi di comportamento	40
D.4. Procedure e controlli	41
D.5. Flussi informativi e adeguati assetti	42
E. CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE (art. 25 ter lett s-bis).....	45
E.1. Elencazione dei reati “presupposto”	45
E.2. Attività sensibili.....	47
E.3. Principi di comportamento	48
E.4. Procedure e controlli	49
E.5. Flussi informativi.....	49
F. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25 quinquies del Decreto)	50
F.1. Elencazione dei reati “presupposto”	50
F.2. Attività sensibili	52

	Modello Organizzativo <i>(Dlgs 231/01 e succ. modif.)</i> Parte Speciale	Rev. 0
		data

F.3. Principi di comportamento	53
F.4. Procedure e controlli	53
F.5. Flussi informativi	53
G. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies del Decreto)	54
G.1. Elencazione dei reati “presupposto”	54
G.2. Attività sensibili	55
G.3. Principi di comportamento e procedure - Rinvio	55
G.4. Flussi informativi	55
H. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORIZZAZIONE (art. 25 octies del Decreto)	56
H.1. Elencazione dei reati “presupposto”	56
H.2. Attività sensibili	57
H.3. Principi di comportamento	59
H.4. Procedure e controlli	59
H.5. Flussi informativi	59
I. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25 novies-1 del Decreto)	60
I.1. Elencazione dei reati “presupposto”	60
I.2. Attività sensibili	62
I.3. Principi di comportamento	63
I.4. Procedure e controlli	63
I.5. Flussi informativi	65
J. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 decies del Decreto)	66
J.1. Elencazione dei reati “presupposto”	66
J.2. Attività sensibili	66
J.3. Principi di comportamento	66
J.4. Procedure e controlli	66
J.5. Flussi informativi	67
K. REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies del Decreto)	68
K.1. Elencazione dei reati “presupposto”	68
K.2. Attività sensibili	89
K.3. Principi di comportamento	90
K.4. Procedure e controlli	90
K.5. Flussi informativi	91
L. UTILIZZO DI IMMIGRATI NON REGOLARI (art. 25 duodecies del Decreto)	92

	Modello Organizzativo <i>(Dlgs 231/01 e succ. modif.)</i> Parte Speciale	Rev. 0
		data

L.1. Elencazione dei reati “presupposto”	92
L.2. Attività sensibili	93
L.3. Principi di comportamento	93
L.4. Procedure e controlli.....	94
L.5. Flussi informativi	94
M. RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25 terdecies del Decreto)	95
M.1. Elencazione dei reati “presupposto”	95
M.2. Attività sensibili	95
M.3. Principi di comportamento	95
M.4. Procedure e controlli.....	95
M.5. Flussi informativi	95
N. REATI TRIBUTARI (art. 25 quindiesdecies del Decreto)	96
N.1. Elencazione dei reati “presupposto”	96
N.2. Attività sensibili	100
N.3. Principi di comportamento	100
N.4. Procedure e controlli.....	102
N.5. Flussi informativi	104
O. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25 septiesdecies e octiesdecies del Decreto)	105
O.1. Elencazione dei reati “presupposto”	105
O.2. Attività sensibili	110
O.3. Principi di comportamento	111
O.4. Procedure e controlli.....	111
O.5. Flussi informativi	114
P. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI BOLLATI E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25 bis del Decreto).....	115
P.1. Elencazione dei reati “presupposto”	115
P.2. Attività sensibili	116
P.3. Principi di comportamento	117
P.4. Procedure e controlli.....	117
Q. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25 bis.1 del Decreto)	119
Q.1. Elencazione dei reati “presupposto”	119
Q.2. Attività sensibili	120
Q.3. Principi di comportamento	121
Q.4. Procedure e controlli.....	121

	Modello Organizzativo <i>(Dlgs 231/01 e succ. modif.)</i> Parte Speciale	Rev. 0
		data

R. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO	
FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 25 octies.1 del Decreto)	122
R.1. Elencazione dei reati “presupposto”	122
R.2. Attività sensibili.....	125
R.3. Principi di comportamento.....	125
R.4. Procedure e controlli	125
R.5 Flussi informativi.....	126
S. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (art. 25 quater del Decreto)	127
S.1. Elencazione dei reati “presupposto”	127
S.2. Attività sensibili	127
S.3. Principi di comportamento	128
S.4. Procedure e controlli	128
T. REATI TRANSNAZIONALI (legge 146/2006).....	129
T.1. Elencazione dei reati “presupposto”	129
T.2. Attività sensibili	129
T.3. Principi di comportamento	129
T.4. Procedure e controlli.....	130